

CONVENUTO RICORSO

L'individuazione della parte convenuta spetta all'ufficio e non alla parte ricorrente Cass. S.U. 21624/06

Nel giudizio di opposizione avverso i processi verbali relativi a violazioni dal codice della strada che costituiscono illecito amministrativo, il processo verbale di contestazione dell'infrazione ha natura dichiarativa anche per la determinazione della sanzione pecuniaria, infatti fissata dalla legge nel minimo previsto, e non natura costitutiva, a differenza di quelli che applicano la sanzione pecuniaria. Tale processo verbale è idoneo a fissare il rapporto obbligatorio, trattandosi di atto suscettibile di acquisire efficacia definitiva ove non sia esperito ricorso amministrativo ovvero ricorso in opposizione ex l. n. 689 del 1981. L'ufficio giudiziario davanti al quale è depositato il ricorso in opposizione deve individuare il soggetto legittimato passivo e ne assume la relativa responsabilità, non essendo in ciò vincolato dall'indicazione del ricorrente. Cassazione civile, sez. un., 06/10/2006, n. 21624

Nel procedimento di cui agli art. 22 ss. l. n. 689 del 1981 deve ritenersi derogato il principio secondo cui l'individuazione del legittimato passivo ai fini della proposizione e notificazione dell'atto introduttivo è esclusivo compito della parte. La norma, infatti, non si limita a stabilire solo che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano notificati a cura del cancelliere, ma pone a diretto carico di quest'ultimo la notificazione all'autorità che ha emesso l'atto impugnato, e cioè al soggetto passivamente legittimato. Ne deriva che l'ufficio giudiziario assume la definitiva responsabilità di tale individuazione e non è affatto vincolato all'indicazione del ricorrente; quest'ultima, se errata e condivisa dall'ufficio notificante, può comportare soltanto un vizio della sentenza e non certamente l'inammissibilità dell'atto introduttivo. Cassazione civile, sez. un., 06/10/2006, n. 21624

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta all'amministrazione dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione, quindi, qualora il verbale sia stato elevato dalla Polizia municipale, legittimato a resistere all'opposizione è il Comune. Nel caso in cui il ricorso sia stato notificato anziché al Comune all'organo di una diversa amministrazione (nel caso di specie, il Prefetto), non si può ritenere che l'atto sia soltanto irregolare, non potendo farsi applicazione neppure estensiva della previsione contenuta nell'art. 4 l. n. 260 del 1958, che disciplina esclusivamente la rappresentanza in giudizio dello Stato; tuttavia, poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l'obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza al soggetto passivamente legittimato grava sull'ufficio giudiziario adito, e non sulla parte, se anche il ricorrente nel proporre l'opposizione abbia indicato erroneamente il soggetto cui notificare l'atto, ciò non esime l'ufficio giudiziario dall'obbligo di identificare correttamente quest'ultimo. Ne consegue che, qualora sia stato erroneamente evocato in giudizio un soggetto privo di legittimazione passiva a causa dell'errore della parte cui non abbia fatto seguito un intervento correttivo della cancelleria, l'errore nella identificazione del legittimato passivo non si traduce nell'inammissibilità del ricorso ma in un vizio della sentenza. (Nella specie, la S.C., accogliendo il ricorso avverso l'ordinanza contenente la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, ha cassato il provvedimento con rinvio ad altro giudice affinché questi provveda nuovamente all'espletamento degli incombenenti di cui all'art. 23 l. n. 689 del 1981, e, in particolare, a disporre la notificazione del ricorso al Comune del luogo cui appartenevano gli agenti verbalizzanti). Cassazione civile, sez. un., 06/10/2006, n. 21624